



COMUNE DI ANDRANO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 22 DEL 04-12-2024

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE DI CADUTA DI ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA ZOLLINO - GAGLIANO.

IL SINDACO

VISTA la nota pec prot. n. 10568 del 28/11/2024 delle Ferrovie del Sud Est Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con la quale si richiede tra l'altro l'emissione di Ordinanza Sindacale, contingibile e urgente, durante tutto il periodo invernale, per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi/rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso in aree limitrofe alla rete ferroviaria delle Ferrovie del Sud-Est;

CONSIDERATO che, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di episodi di caduta di rami di alberi e/o rami, per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni a carattere nevoso, al tracciato ferroviario, probabili responsabili di interruzione del pubblico servizio di trasporto ferroviario, si rende necessario mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità legata al transito ferroviario della tratta Zollino - Gagliano, nonché partecipare i proprietari di terreni limitrofi alla tratta ferroviaria anzidetta, ad una corretta applicazione di quanto fin qui rappresentato;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 50 e 54, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO, pertanto, necessario emettere la presente Ordinanza, contingibile ed urgente, al fine di limitare sino ad annullare il verificarsi di episodi di caduta di rami di alberi e/o rami lungo la linea ferroviaria Zollino- Gagliano;

ORDINA

ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Andrano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, durante tutto il periodo di grave pericolosità,

Per una più facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati:

Art. 52



COMUNE DI ANDRANO

Provincia di Lecce

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line del Comune di Andrano e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia pubblicità e diffusione;
- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- la trasmissione della presente ai seguenti Organi/Enti:
 - Comando di Polizia Locale, ai fini della vigilanza, controllo e sanzione delle disposizioni della presente ordinanza;
 - Ferrovie del Sud-Est, pec: segreteria@pec.fseonline.it;
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce (Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico), pec: protocollo.prefle@pec.interno.it;
 - Gruppo Carabinieri Forestale Lecce, pec: fle43453@pec.carabinieri.it;
 - Comando Vigili del Fuoco di Lecce, pec: com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
 - Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Residenza Municipale lì, 04 Dicembre 2024

II SINDACO
Salvatore MUSARO'